TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA
PRESIDENZA

Decreto n. 114/2025 Variazione tabellare n. 24/2025

Il presidente.

preso atto che, con delibera CSM 5.11.2025, protocollo 18925/2025, il CSM approvava parzialmente le tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026-2029, del Tribunale di Vallo della Lucania, con conseguente onere dello scrivente di modificare, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione (avvenuta l'11.11.2025) della delibera stessa, la proposta tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni di cui ai punti 3h); 9.c); 10.2.c) e 11.d) della delibera, e ciò ai sensi dell'art. 29 della circolare tabelle;

dato atto che nella delibera erano oggetto di rilievo:

al punto 3h), la previsione secondo cui **Gli uffici del processo civile e penale** sono incardinati presso la sezione civile e presso il settore penale e sono gestiti, rispettivamente, dal presidente della sezione civile, e in caso di vacanza del ruolo semidirettivo, dal magistrato in servizio più anziano nel ruolo, e dal presidente del tribunale, nella qualità di coordinatore dell'area penale, e, in caso di vacanza, dal presidente vicario; ciò perché, per il caso di vacanza del ruolo semidirettivo civile, si rilevava la difformità della previsione rispetto all'art. 10, comma 2, lett. e) e comma 6 circolare tabelle, che prevede che i magistrati incaricati del coordinamento vanno individuati secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 104, e, quindi, previo interpello, di tal che il predetto incarico non può essere conferito, sic et simpliciter, secondo automatismi predefiniti basati sulla maggiore anzianità di ruolo, tanto più perché meramente residuale rispetto ai criteri attitudinali e di merito magistrati;

ritenuto che, in accoglimento della indicazione del Consiglio, la previsione tabellare è così modificata:

"***Gli uffici del processo civile e penale*** *sono incardinati presso la sezione civile e presso il settore penale e sono gestiti, rispettivamente, dal presidente della sezione civile, e in caso di vacanza del ruolo semidirettivo, dal magistrato in servizio individuato secondo l'art. 10 comma 6 Circolare formazione tabelle, ossia previo espletamento della procedura ivi prevista al successivo art. 114, e dal presidente del tribunale, nella qualità di coordinatore dell'area penale, e, in caso di vacanza, dal presidente vicario."*

al punto 9c), per il settore civile, l'omessa previsione dei criteri di sostituzione nei procedimenti di cognizione ordinaria, nei procedimenti speciali e nei procedimenti di cui all'art. 473 bis comma 14 c.p.c.;

per il settore penale, l'omessa previsione dei criteri di sostituzione dell'intero collegio nelle ipotesi di cui agli artt. 34 e 35 c.p.p., secondo quanto previsto dall'art. 161 comma 3 della Circolare formazione tabelle nonché, quanto agli affari monocratici, l'inadeguatezza dei criteri di sostituzione in tutti quei casi in cui il magistrato supplente è individuato in base al numero di ruolo di cui è titolare, in quanto inattuabili nelle ipotesi di vacanza di quello specifico ruolo, dovendo farsi ricorso a parametri oggettivi e di regola automatici, secondo quanto previsto nel già menzionato art. 161, che rendano universalmente individuabile il magistrato supplente, a prescindere dalle situazioni temporali e dalle contingenze dell'ufficio;

ritenuto che, in accoglimento dell'indicazione del Consiglio, le previsioni tabellari sono così modificate:

Paragrafo 3.1. - **Criteri di assegnazione degli affari civili**

in fine, con l'inserimento della lettera:

"g) - Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei sei ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5, 9), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via, fino a 1 supplente di 9) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."

Paragrafo 3.2. - **Procedimenti speciali**

in fine, con l'inserimento della seguente previsione:

*"**criteri di sostituzione:** Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei detti ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."*

Paragrafo 3.3. – **Procedimenti di cui all'art. 473 bis c. 14 c.p.c.**

in fine, con l'inserimento della seguente previsione:

*"**criteri di sostituzione:** Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei detti ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5, 9), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente*

successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via, fino a 1 supplente di 9) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."

Paragrafo 6.B. – **Area dibattimentale.**

6.B.1 - Collegio Penale

in fine, con la seguente modificazione del punto:

"4) – supplente in caso di impedimento astensione ricusazione di uno dei tre componenti titolari, è il componente 4 del collegio (magistrato n. 6 del settore penale); in caso di impedimento astensione ricusazione anche del suddetto supplente, o nel caso di plurimi impedimenti, supplente è individuato nel magistrato n. 1 del settore penale (presidente del tribunale) e, a seguire, in uno dei magistrati della sezione civile, secondo un turno organizzato in ordine di anzianità crescente e ad esclusione del presidente di sezione e del magistrato del lavoro.

Analogamente, per il caso di sostituzione dell'intero collegio nelle ipotesi di cui agli artt. 34 e 35 c.p.p., il collegio sarà presieduto dal magistrato n. 1 del settore penale, presidente del tribunale, ovvero dal presidente della sezione civile in caso di assenza di questi, e costituito dal componente 4 del collegio (magistrato n. 6 del settore penale) o comunque dal quel magistrato dell'area penale non facente parte del collegio da sostituire, e, a seguire, da uno dei magistrati della sezione civile, secondo un turno organizzato in ordine di anzianità di ruolo magistratura crescente, compreso il magistrato del lavoro."

Paragrafo **6.B.2 – ruoli monocratici**

in fine, con la seguente modifica del punto:

"4) in caso di impedimento, astensione e ricusazione, tenuto conto degli abbinamenti con i ruoli predibattimentali e quindi delle preclusioni in questo modo determinate:

il magistrato ruolo 1 monocratico (N.N.) è sostituito dal magistrato del ruolo 3 monocratico (dott.ssa Concetta Serrone);

il magistrato del ruolo 2 monocratico (Domenico Valerio Ragucci) è sostituito dal magistrato del ruolo 1 monocratico (N.N.);

il magistrato del ruolo 3 monocratico (dott.ssa Concetta Serrone) è sostituito dal magistrato del ruolo 2 monocratico (dott. Domenico Valerio Ragucci);

i magistrati dei ruoli 4 (Imperiale avv. Alberto) e 5 (N.N.) si sostituiranno a vicenda; per le ipotesi in cui uno dei due ruoli sia vacante, la sostituzione avverrà con il magistrato n. 6 del settore penale.

In caso di ulteriore impedimento, di assenza o di vacanza del ruolo che individua il giudice anche onorario supplente, la sostituzione avverrà, in primo luogo, con il magistrato n. 6 del settore penale e, in secondo luogo, nel caso di vacanza anche di questo specifico ruolo ovvero di assenza o impedimento del magistrato, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio nel settore penale meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli monocratici penali che non sia incompatibile per avere svolto funzione predibattimentale."

al punto 10.2.c), dato atto preliminarmente che non è stato formulato rilievo e che, conseguentemente, si deve ritenere che l'indicazione del Consiglio sia in realtà riferita al punto 10.1.c), quindi alla previsione relativa ai magistrati onorari assegnati al monocratico penale, ossia "i magistrati dei ruoli 4 (Imperiale avv. Alberto) e 5 (N.N.) si sostituiranno a vicenda; per le ipotesi in cui uno dei due ruoli sia vacante, la sostituzione avverrà con il magistrato n. 6 del settore penale.", venendo ribadita l'inadeguatezza dei criteri di sostituzione in tutti quei casi in cui il magistrato supplente è individuato in base al numero di ruolo di cui è titolare, in quanto inattuabili nelle ipotesi di vacanza di quello specifico ruolo, dovendo farsi ricorso a parametri oggettivi e di regola automatici (art. 161 circ. tab.), che rendano universalmente individuabile il magistrato supplente, a prescindere dalle situazioni temporali e dalle contingenze dell'ufficio (cfr. punto 9 lett. c);

ritenuto che, accolta l'indicazione del Consiglio, la previsione tabellare è modificata nei termini appena sopra illustrati, relativi al punto 4) del Paragrafo **6.B.2 – ruoli monocratici**;

al punto 11.d), l'omessa esplicitazione delle ragioni del mancato riconoscimento dell'esonero che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, della circolare in materia di RID e Magrif, anche laddove è facoltativo, per le ridotti dimensioni dell'ufficio, come nel caso in esame, deve essere adeguatamente motivato;

ritenuto che in accoglimento dell'indicazione del Consiglio, la previsione tabellare è così modificata (coerentemente con quanto già stabilito nei decreti 16 del 19.1.2022 e 128 del 27.11.2024 di nomina degli attuali Magrif, approvati dal CG e dal CSM):

"**1.5. - Magistrato di riferimento per l'innovazione**

Settore civile: dott.ssa Roberta Giglio, magistrato assegnato alla sezione civile (decreto 16 del 19.1.2022, variazione tabellare 33);

Settore penale: dott.ssa Concetta Serrone, magistrato assegnato al settore penale (128 del 27.11.2024, variazione tabellare 15/2024).

In applicazione dell'art. 6 comma 2 secondo periodo Circolare CSM del 6.11.2019, i MAGRIF non godono di esoneri lavorativi per l'esiguo numero dei magistrati addetti, rispettivamente, al settore civile e al settore penale e dei carichi di ruolo su ciascuno gravanti."

letto l'art. 29 circolare formazione tabelle;

Pqm

modifica la proposta tabellare per il quadriennio 2026 – 2029 nella parte non approvata con delibera CSM 10.11.2025, protocollo 18925/2025, nei termini che seguono:

I.

"***Gli uffici del processo civile e penale*** *sono incardinati presso la sezione civile e presso il settore penale e sono gestiti, rispettivamente, dal presidente della sezione civile, e in caso di vacanza del ruolo semidirettivo, dal magistrato in servizio individuato secondo l'art. 10 comma 6 Circolare formazione tabelle, ossia previo espletamento della procedura ivi prevista al successivo art. 114, e dal presidente del tribunale, nella qualità di coordinatore dell'area penale, e, in caso di vacanza, dal presidente vicario."*

II.

Paragrafo 3.1. - **Criteri di assegnazione degli affari civili**

in fine, con la seguente previsione inserita nella lettera:

"g) - Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei sei ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5, 9), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via, fino a 1 supplente di 9) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."

Paragrafo 3.2. - **Procedimenti speciali**

in fine, con l'inserimento della seguente previsione:

*"**criteri di sostituzione:** Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei detti ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."*

Paragrafo 3.3. – **Procedimenti di cui all'art. 473 bis c. 14 c.p.c.**

in fine, con l'inserimento della seguente previsione:

"***criteri di sostituzione:*** *Nel caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione del giudice titolare di uno dei detti ruoli civili (1, 2, 3, 4, 5, 9), la sostituzione opererà con il giudice titolare del ruolo immediatamente successivo (2 supplente di 1; 3 supplente di 2 e così via, fino a 1 supplente di 9) e, nel caso di vacanza di quello specifico ruolo che individua il giudice supplente, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli civili."*

III.

Paragrafo 6.B. – **Area dibattimentale.**

6.B.1 - Collegio Penale

in fine, con la seguente modifica del punto:

"4) – supplente in caso di impedimento astensione ricusazione di uno dei tre componenti titolari, è il componente 4 del collegio (magistrato n. 6 del settore penale); in caso di impedimento astensione ricusazione anche del suddetto supplente, o nel caso di plurimi impedimenti, supplente è individuato nel magistrato n. 1 del settore penale (presidente del tribunale) e, a seguire, in uno dei magistrati della sezione civile, secondo un turno organizzato in ordine di anzianità crescente e ad esclusione del presidente di sezione e del magistrato del lavoro.

Analogamente, per il caso di sostituzione dell'intero collegio nelle ipotesi di cui agli artt. 34 e 35 c.p.p., il collegio sarà presieduto dal magistrato n. 1 del settore penale, presidente del tribunale, ovvero dal presidente della sezione civile in caso di assenza di questi, e costituito dal componente 4 del collegio (magistrato n. 6 del settore penale) o comunque dal quel magistrato dell'area penale non facente parte del collegio da sostituire, e, a seguire, da uno dei magistrati della sezione civile, secondo un turno organizzato in ordine di anzianità di ruolo magistratura crescente, compreso il magistrato del lavoro."

Paragrafo **6.B.2 – ruoli monocratici**

In fine, con la seguente modifica del punto:

"4) in caso di impedimento, astensione e ricusazione, tenuto conto degli abbinamenti con i ruoli predibattimentali e quindi delle preclusioni in questo modo determinate:

il magistrato ruolo 1 monocratico (N.N.) è sostituito dal magistrato del ruolo 3 monocratico (dott.ssa Concetta Serrone);

il magistrato del ruolo 2 monocratico (Domenico Valerio Ragucci) è sostituito dal magistrato del ruolo 1 monocratico (N.N.);

il magistrato del ruolo 3 monocratico (dott.ssa Concetta Serrone) è sostituito dal magistrato del ruolo 2 monocratico (dott. Domenico Valerio Ragucci);

i magistrati dei ruoli 4 (Imperiale avv. Alberto) e 5 (N.N.) si sostituiranno a vicenda; per le ipotesi in cui uno dei due ruoli sia vacante, la sostituzione avverrà con il magistrato n. 6 del settore penale.

In caso di ulteriore impedimento, di assenza o di vacanza del ruolo che individua il giudice anche onorario supplente, la sostituzione avverrà, in primo luogo, con il magistrato n. 6 del settore penale e, in secondo luogo, nel caso di vacanza anche di questo specifico ruolo ovvero di assenza o impedimento del magistrato, la sostituzione sarà effettuata secondo un turno a partire dal giudice in servizio nel settore penale meno anziano nel ruolo della magistratura assegnato su uno dei menzionati ruoli monocratici penali che non sia incompatibile per avere svolto funzione predibattimentale."

IV.

"**1.5. - Magistrato di riferimento per l'innovazione**

Settore civile: dott.ssa Roberta Giglio, magistrato assegnato alla sezione civile (decreto 16 del 19.1.2022, variazione tabellare 33/2023);

Settore penale: dott.ssa Concetta Serrone, magistrato assegnato al settore penale (128 del 27.11.2024, variazione tabellare 15/2024).

In applicazione dell'art. 6 comma 2 secondo periodo Circolare CSM del 6.11.2019, i MAGRIF non godono di esoneri lavorativi per l'esiguo numero dei magistrati addetti, rispettivamente, al settore civile e al settore penale e dei carichi di ruolo su ciascuno gravanti."

Manda alla Segreteria perché dia corso agli adempimenti, in particolare a quelli di cui agli artt. 29, comma 3 e ss. e 19 circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, e, quindi, per la comunicazione: ai magistrati togati e onorari in servizio presso il Tribunale, o che vi sono destinati dal Consiglio e che non vi hanno ancora preso possesso, inclusi i magistrati in tirocinio dopo la scelta della sede; al Sig. Presidente della Corte di Appello; al Consiglio Giudiziario;

perché ne dia conoscenza alla Dirigenza amministrativa; ai direttori sezione civile e area penale; al COA Vallo della Lucania; alla Procura della Repubblica in sede.

Vallo della Lucania, 10.12.2025

il presidente
dott. Vincenzo Pellegrino